



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00311/2021

**Decisione n. 23**

**Anno 2021**

**IL COLLEGIO DI GARANZIA  
PRIMA SEZIONE**

composta da

Mario Sanino - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Vito Branca

Guido Cecinelli

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **20/2020**, presentato, in data 18 marzo 2020, dai sig.ri **Alessandro Bianchini, Matteo Monachino e Stefano Broccatelli**, rappresentati e difesi dall'avv. Flavia Tortorella,

**nei confronti di**

della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

**avverso**

la decisione della Corte Federale D'Appello - FIGC, Sezioni Unite, C.U. n. 51/CFA del

17.02.2020 e la decisione della del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio, C.U. n. 242/TFT del 17.02.2020.

*Viste* le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

*uditi*, nell'udienza del 25 febbraio 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore delle parti ricorrenti - sigg. Alessandro Bianchini, Matteo Monachino e Stefano Broccatelli - avv. Flavia Tortorella, presente personalmente presso i locali del CONI; l'avv. Noemi Tsuno, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, in collegamento da remoto, tramite la piattaforma Microsoft Teams; nonché, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Daniela Noviello, presente presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

*udito*, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.

### **Ritenuto in fatto**

1. Con ricorso depositato in data 18 marzo 2020, i sig.ri Alessandro Bianchini, Matteo Monachino e Stefano Broccatelli hanno adito il Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo l'annullamento della decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello della FIGC - Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 51/CFA del 17 febbraio 2020, con la quale, in merito alle posizioni del Bianchini e del Monachino - in riforma della decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio, di cui al C.U. n. 242/TFT del 17 gennaio 2020, che aveva irrogato la sanzione della squalifica per anni uno - è stata irrogata la squalifica per anni 2, essendo stato riqualficato il fatto ai sensi dell'art. 7 del previgente CGS FIGC; mentre, in relazione alla posizione del Broccatelli, è stata rideterminata in anni 4 di inibizione l'originaria sanzione della squalifica per anni uno e mesi 4, irrogata dal Giudice di primo grado, essendo stato riqualficato il fatto ai sensi dell'art. 7 del previgente CGS FIGC.

La vicenda sottoposta allo scrutinio del Collegio di Garanzia trae origine dal procedimento disciplinare avviato dalla Procura Federale Interregionale per i fatti occorsi in occasione della gara Sporting Bagnoregio – San Lorenzo Nuovo del 19 maggio 2019, valevole per il Campionato di Prima Categoria, girone A, del C.R. Lazio.

Secondo la prospettazione della Procura, i calciatori della società A.S.D. San Lorenzo Nuovo, in quel frangente schierati, avrebbero omesso *“di approfondire un qualsivoglia impegno agonistico”* ed, in alcune occasioni, avrebbero tentato *“di favorire platealmente la squadra avversaria, il tutto all’evidente fine di determinare la sconfitta della propria compagine, poi effettivamente realizzatasi”*; ed ancora, *“il calciatore Stefano Grassini, della società San Lorenzo Nuovo inoltre, al 44’ minuto del secondo tempo, segnava volontariamente una autorete, portando il risultato sul 3 a 1, in danno della propria squadra, determinandone definitivamente la sconfitta; l’allenatore Stefano Broccatelli (odierno ricorrente, ndr), della società San Lorenzo Nuovo, squalificato per quella gara, e posizionatosi in prossimità della rete di recinzione che delimitava il recinto di gioco, comunicava il risultato di altra gara e invitava platealmente, e con veemenza, i propri calciatori a non impegnarsi ed a buttare il pallone fuori dal terreno di gioco, raggiungendo l’obiettivo della sconfitta della propria squadra, in effetti realizzatosi”*.

La Procura, nell’atto di deferimento del 1° ottobre 2019, concludeva che i fatti sopra descritti integrassero la violazione, da parte di tutti i tesserati, dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS FIGC, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, dello stesso codice vigente all’epoca dei fatti, per aver posto in essere una effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. La Procura Interregionale riteneva, altresì, che da tali comportamenti conseguissero un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 4, comma 2, del CGS FIGC della società A.S.D. San Lorenzo Nuovo, nonché un’ipotesi di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS FIGC della società A.C.D. Sporting Bagnoregio, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee.

**2.** Il procedimento dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio si concludeva in data 17 gennaio 2020 (con C.U. n. 242/TFT), con sentenza di condanna, per quanto in questa sede di interesse, nei confronti dei sig.ri Bianchini e Monachino ad un anno di squalifica e nei confronti dell’allenatore del San Lorenzo Nuovo, sig. Broccatelli, ad un anno e sei mesi di inibizione, il tutto derubricando l’originaria contestazione disciplinare in quella di violazione dell’art. 1 *bis* CGS FIGC (nuovo art. 4 CGS FIGC).

Invero, il Giudice di prime cure riteneva che il comportamento tenuto dai calciatori e dall’allenatore del San Lorenzo Nuovo dovesse essere qualificato sì come gravemente antisportivo, ma non tale da configurare illecito sportivo.

Si legge, in particolare, che: *“Sia il vecchio che il nuovo codice di giustizia qualificano l’illecito sportivo come il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. È insito nel concetto di illecito la frodolenza del comportamento atto ad alterare il*

*risultato della gara che si manifesta occultamente, minando l'atteggiamento di uno o più calciatori in campo, inducendoli ad un impegno agonistico limitato od, addirittura, a compiere gesti agonistici controproducenti per la propria squadra. L'illecito si manifesta quindi in uno o più atti che provenendo dall'esterno della squadra, coinvolgono uno o più dei calciatori od, al limite, il responsabile della conduzione tecnica tendendo a favorire l'avversaria di turno".*

Da tali considerazioni, il Tribunale Federale notava che, nel caso di specie, nulla di tutto questo fosse accaduto, ritenendo che *"i calciatori ed il tecnico del San Lorenzo Nuovo si determinarono del tutto autonomamente e per un labile interesse di classifica a perdere la gara e lo fecero non per danneggiare la propria squadra ma, paradossalmente, per favorirla. Non vi fu alcun intervento esterno ma la determinazione fu assunta autonomamente e scientemente ed anche in modo palese, se è vero che durante la gara non nascosero le loro intenzioni, tanto da suscitare l'attenzione del direttore di gara che si rese conto nel corso della partita di una serie di atteggiamenti agonisticamente e tecnicamente incongrui. Il comportamento della squadra fu collettivo e guidato dalla tribuna dall'allenatore squalificato e quindi tutti i calciatori schierati debbono risponderne, anche se la sanzione va aggravata per l'allenatore, per essere stato indubbiamente il promotore e per il calciatore Grassini che, per suggellare l'atteggiamento sportivamente indecoroso assunto insieme ai compagni di squadra, pensava bene di infliggere al San Lorenzo Nuovo un autogol calciando volontariamente il pallone nella sua porta e commentando anche l'impresa con una frase che disvelava e rivendicava la volontarietà del suo gesto".*

Come detto, pertanto, le sanzioni a carico dei tesserati vanno rideterminate in un anno di squalifica per i calciatori ed in un anno e sei mesi per l'allenatore, sig. Broccatelli, per violazione dell'articolo 4 del CGS (già articolo 1 *bis*) e, nei confronti della società San Lorenzo Nuovo, per responsabilità oggettiva nel comportamento dei propri tesserati, in 1.000 euro di ammenda, prosciogliendo, invece, la società Sporting Bagnoregio in quanto, essendo caduta l'imputazione di illecito sportivo, non poteva essere perseguibile quale presunta destinataria delle conseguenze vantaggiose dell'illecito; il Tribunale poneva, altresì, l'accento sulla *"assoluta peculiarità del caso che lo rende effettivamente di inusitata gravità per lo stravolgimento di qualsiasi principio etico – sportivo che vuole che gli atleti in campo diano sempre il meglio sportivamente e giochino per vincere e non per perdere qualsiasi gara".*

Decidendo sul gravame interposto dalla Procura Federale Interregionale e dagli odierni ricorrenti, al fine di ottenere il proscioglimento ovvero sanzioni meno afflittive, la Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, con la decisione quivi impugnata, accoglieva parzialmente il reclamo della Procura e, *"riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 7 CGS previgente, riconosce le attenuanti*

di cui agli artt. 12 e seguenti CGS in vigore, ritenute prevalenti sull'aggravante contestata", rideterminava le sanzioni in 2 anni di squalifica nei confronti dei calciatori, tra cui gli odierni ricorrenti Bianchini e Monachino, e in 4 anni di inibizione per il sig. Broccatelli; comminando, al contempo, anche la penalizzazione di 2 punti in classifica per la società ASD S. Lorenzo.

3. I sig. Bianchini, Monachino e Broccatelli presentavano, dunque, ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, articolando i seguenti motivi di ricorso.

l) *"Violazione dell'art. 35 CGS FIGC (attuale art. 61 ...) e degli art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2700 c.c. – Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia – la condotta dell'allenatore della San Lorenzo Nuovo"*.

I ricorrenti censurano la motivazione della CFA nella parte in cui ha ritenuto (come anche fatto dal Tribunale Federale) la condotta del Broccatelli (il quale *"benché squalificato ... si portò nei pressi della rete di recinzione e ... incitava i suoi ad una condotta di gara autolesionistica"*) *"adeguatamente descritta e provata"*.

In particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, tale condotta, riferita in modo non concordante in sede di audizione in fase di indagini, non troverebbe riscontro nel referto arbitrale nel quale, pur essendo nella descrizione dei fatti completo e dettagliato, non v'è traccia della esposizione dell'accaduto.

La decisione della Corte Federale violerebbe, dunque, i dettami dell'art. 35, c. 11, del CGS FIGC - che conferisce al referto arbitrale efficacia probatoria privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, alla stregua del valore probatorio riferibile agli atti pubblici, ai sensi dell'art. 2700 c.c. - e degli artt. degli art. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui erroneamente afferma che: *"il concetto di piena prova riguarda la valenza intrinseca del documento, con evidente riferimento al suo tenore letterale. Il che non significa affatto che ciò che il documento non rispecchia non possa essere realmente accaduto. In tal senso, d'altronde, è anche - ed esplicitamente - la giurisprudenza sportiva. È stato infatti ritenuto che "dal tenore letterale della disposizione si evince che i rapporti dell'arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue indicando la possibilità che l'Organo giudicante utilizzi ai fini probatori gli atti di indagine della Procura Federale. Dunque, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l'Organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze"* (cfr. Collegio di garanzia CONI, S.U., decisione 12/2019). Dunque: la fede privilegiata del documento in questione non sta minimamente a significare lo svilimento

delle altre fonti di prova; altrimenti nessun senso avrebbe la possibilità di utilizzare gli atti di indagine compiuti dalla Procura. Né si può sostenere che si sia voluta inserire una sorta di gerarchia tra le fonti di prova, quasi che nel procedimento disciplinare sportivo viga una qualche forma di regime di prova legale. L'evidente parallelismo tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale (richiamato [...] con riferimento alla categoria professionale degli architetti, da Cass. civ., S.U., sent. 187 del 1997, nonché da Cass. civ., sez. 3, sent. 11135 del 1999), rende palese che supremo criterio di valutazione del materiale probatorio altro non può essere che quello del libero convincimento da parte del giudicante, il quale poi – come è ovvio – dovrà darne adeguata giustificazione nell'apparato motivazionale. [...] Ora è evidente che un così articolato (e certamente non agevole) iter conoscitivo non può soffrire limitazioni e rigidità derivanti da un sistema di prova legale, vale a dire un sistema in cui l'attendibilità della prova non è rimessa alla valutazione (discrezionale, appunto) del giudicante, ma è predeterminata dal sistema stesso, secondo uno schema in base al quale il procedimento logico che porta dal dato probatorio al fatto da provare non è elaborato, di volta in volta, dal giudicante, ma stabilito, una volta per tutte, dal "produttore" della norma. Orbene, [...] ne consegue ulteriormente che chi è chiamato a ricostruire l'accaduto, non solo possa liberamente valutare le prove a sua disposizione, ma, d'altra parte, non possa (e non debba) considerare isolatamente i singoli episodi portati alla sua attenzione, ma debba (e possa) valutarli nel loro insieme, ricercandone, per così dire il significato, atteso che le azioni umane hanno - generalmente - una finalità, tendono ad uno scopo, perseguono un risultato. Dunque: non una valutazione atomistica, per così dire (cfr. Cass. pen. sez. 1, sent. 20461 del 2017, sez. 5, sent. 36152 del 2019 e numerose altre), ma una valutazione unitaria, la sola che possa far emergere "il senso dell'agire".

La difesa dei ricorrenti nota, in estrema sintesi, come, da una parte, vi sia il referto di gara, con un accertamento negativo in ordine alle condotte rilevanti da parte del Broccatelli, dall'altro, vi siano dichiarazioni del tutto discordanti; la CFA non spiegherebbe perché sono state privilegiate le dichiarazioni di tre giocatori della squadra avversaria privando così di ogni valore un documento che fa piena prova, concetto quest'ultimo che costituirebbe eccezione al principio del libero convincimento.

II) "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, CGS: ingiustizia manifesta; motivazione apparente".

I ricorrenti sostengono che la CFA non abbia affatto motivato in ordine alla riqualificazione del fatto in illecito sportivo affidandosi, in tesi, a supposizioni che non trovano riscontro negli atti.

III) *“Violazione dell’art. 7, comma 1, CGS in relazione all’art. 40, Il co. c.p. – Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia – la condotta dei giocatori Sigg.ri Alessandro Bianchini e Matteo Monachin”.*

Viene nella specie censurata la decisione di seconde cure nella parte in cui si afferma che: *“Per quel che riguarda gli altri, vanno considerate le obiezioni proposte dalle Difese, che, come premesso, hanno fatto rilevare che non è stato individuato l’autore del retropassaggio e nemmeno sono stati individuati i calciatori che praticarono la “melina”. Il che è certamente vero. Tuttavia è anche evidente che, per quel che emerge dagli atti assunti e dallo stesso tenore della decisione impugnata il comportamento teso alla sconfitta fu certamente “corale” e dunque frutto di una cooperazione tra i singoli componenti della squadra. Esso indubbiamente culminò nell’autorete messa a segno dal Grassini, ma ebbe il suo momento, platealmente collettivo, nella durevole “melina” posta in essere negli ultimi minuti del secondo tempo. Va ancora aggiunto che, proprio in ragione della struttura “a forma libera” sia della fattispecie disciplinare originariamente contestata (art. 7 del “vecchio” codice), che di quella ritenuta dal primo giudice (artt. 1 bis e 4), l’obiettivo di conseguire la sconfitta della propria squadra, oltre che con una condotta commissiva, ben poteva raggiungersi anche con una condotta omissiva, vale a dire non opponendosi (o non opponendosi adeguatamente) alle azioni autolesionistiche dei compagni di squadra. È noto, d’altronde, che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a causarlo (art. 40 comma 2 cod. pen. e, per specifiche posizioni di garanzia in ambito civilistico, a titolo di mero esempio: gli artt. dal 2048 a seguire). Ebbene che l’ordinamento sportivo abbia il carattere della giuridicità oggi non è più seriamente posto in dubbio da alcuno; di talché diritti e obblighi (tra cui quello di agire con lealtà correttezza e probità) sono certamente obblighi giuridicamente presidiati.*

*Non risulta, in sintesi, che a contrastare la condotta volta a conseguire la sconfitta si sia opposto, con azioni concrete, nessuno dei giocatori del San Lorenzo tra quelli in campo, a meno che non si voglia dar credito alla spiegazione - altamente improbabile - che del suo plateale gesto ha inteso dare il Grassini: egli avrebbe segnato volontariamente un autogoal per protestare contro la condotta di gioco dei suoi compagni. E comunque anche tale linea “difensiva” perde qualsiasi attendibilità se solo si considera la condotta di questo atleta unitamente a quella degli altri”.*

Le condotte addebitate dalla CFA ai predetti calciatori si fonderebbero su una errata applicazione dell’art. 40, c. 2, c.p.. Invero, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, la fattispecie di illecito sportivo in forma semplice, come la condotta antisportiva, sono fattispecie di pura



condotta ed in particolare a condotta causalmente orientata. Tale categoria di illecito, dunque, è incompatibile con la fattispecie commissiva mediante omissione.

IV) *“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, CGS FIGC; illogicità e/o contraddittorietà della motivazione; ingiustizia manifesta”*.

I ricorrenti contestano, infine, l’assunto per cui possa ricavarsi, dalla mancata profusione di impegno agonistico (la citata *“durevole melina”*), la prova dell’illecito sportivo fondato, nella specie, su di una *“responsabilità corale”* in campo di tutti i calciatori, neppure accertata dal Direttore di gara.

Ciò, vieppiù, in spregio di quanto affermato dal Collegio di Garanzia (Sezioni Unite, decisione n. 6/2016), secondo cui *“l’illecito sportivo, come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase dell’ideazione che quella preparatoria ed essersi tradotto in un’azione causalmente apprezzabile, concreta ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato”*.

Conclude, pertanto, la difesa dei ricorrenti chiedendo al Collegio di Garanzia, in via principale, di *“accertare l’illegittimità e/o la nullità dell’impugnata decisione e, per l’effetto, annullare il provvedimento sanzionatorio irrogato a carico degli odierni ricorrenti”*; in via gradata, di annullare la stessa con rinvio, enunciando il principio a cui la Corte Federale di Appello si dovrà uniformare.

**4.** Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l’inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.

In particolare, la difesa della Federazione eccepisce una inammissibile richiesta al Collegio di nuovo esame nel merito della controversia, sia in termini di valutazione della condotta esaminata in sede federale, sia in termini di valutazione della sanzione (vengono all’uopo citati i precedenti di questo Collegio, nn. 35/2015, 34/2016 e 19/2017).

Con riferimento al merito della controversia, invece, la difesa della Federazione, come cennato, eccepisce la infondatezza del ricorso, contro argomentando come segue.

Con riferimento alla asserita violazione dell’art. 35 CGS FIGC (attuale art. 61), richiamando la citata decisione delle SS.UU. di questo Collegio (n. 12/2019), si fa notare come sia la stessa norma a lasciare inalterato il libero convincimento del giudice, atteso che è espressamente previsto che *“gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale”*. Da tali atti di indagine è emerso, in tesi, una condotta *“autolesionistica”* ed orientata all’*“evidente fine di determinare la sconfitta della propria compagine, poi effettivamente realizzatasi”*.



Quanto alla contestata qualificazione della fattispecie quale illecito sportivo da parte della Corte Federale, si fa notare la erroneità della statuizione del Tribunale Federale (che aveva ricondotto le condotte scrutinate nell'alveo dell'art. 1 *bis* CGS FIGC) e la bontà della ricostruzione compiuta dalla CFA - come da incolpazione formulata dalla Procura Federale - che ha correttamente sussunto le condotte degli odierni ricorrenti nella fattispecie di illecito sportivo, giacché trattasi, ex art. 7, c. 1, CGS FIGC, al fine di influire sull'abbinamento della squadra nella successiva fase del *play off*, di "*atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero assicurare a chiunque un vantaggio in classifica*".

Da ultimo, sulla condotta degli odierni ricorrenti Bianchini e Monachino e sulla eccepita errata applicazione dell'art. 40, c. 2, c.p., la Federazione nota come l'*iter* motivazionale della Corte Federale sia immune da vizi, considerato che è proprio in ragione della "*cooperazione tra i singoli componenti*" della squadra che è stata riconosciuta in capo ai giocatori la responsabilità per non aver posto in essere alcun comportamento che tendesse ad evitare o contrastare l'obbiettivo di perdere la partita.

4. All'udienza del 25 febbraio 2021, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per l'inammissibilità in rito del ricorso e, comunque, per la sua infondatezza nel merito, chiedendo, in subordine, in caso di rigetto del ricorso principale, la valutazione sulla possibilità di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica competente.

Su tali premesse in fatto è d'uopo esplicitare le seguenti osservazioni in

### **Diritto**

Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.

La sentenza gravata si macchia, da un lato, di evidenti inesattezze da un punto di vista giuridico e, dall'altro, di contraddizioni sia logiche che giuridiche, fino al punto di ergersi a creatrice di nuove ipotesi di responsabilità assenti sia nel diritto sportivo che nell'ordinamento generale, cui il primo si ispira, sia da un punto di vista processuale civile (con esplicito richiamo fatto dall'art. 2, comma 6, del CGS CONI), sia da un punto di vista penale, essendoci richiami e commistioni tra condotte antiggiuridiche che si collocano in entrambi gli ordinamenti.

Invero, a leggere la impugnata sentenza, a cui va riconosciuta una eleganza stilistica e una suggestiva ricostruzione semantica, la stessa esordisce con il superamento del valore di prova legale del referto arbitrale, annacquandone le risultanze in favore di ulteriori, asserite evidenze probatorie.

Sul punto, giova ricordare che l'arbitro è il "braccio" dell'ordinamento sportivo, quanto alle regole tecniche da far osservare e rispettare all'interno di una gara, ma è, altresì, nello svolgimento delle sue funzioni, investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (cfr., Cassazione civile, sez. un., 09 gennaio 2019, n. 328) allorché sanziona quei comportamenti oltraggiosi ed istigatori degli atleti o dei dirigenti di una società sportiva anche al fine di sedare le masse dei tifosi e la sintesi delle sue attività e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale, che, per orientamento monolitico, gode di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 35, comma 11, CGS (oggi confluito nell'art. 61 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC), circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale ultima norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Questa efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l'espressione "in occasione dello svolgimento della gara", contenuta nell'art. 35, comma 11, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando "occasione" nella gara, assumono rilevanza per l'ordinamento sportivo. Così il referto arbitrale mantiene la sua efficacia anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 84/17). Orbene, a nessuno sfugge che, in base al principio di acquisizione della prova, il giudice è libero di porre a fondamento della propria decisione qualsiasi prova, a prescindere dalla parte che ne abbia proposto l'acquisizione e che la regola fondamentale, al riguardo, è che il giudice è libero di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, ma non può sottacersi che quest'ultimo principio conosce delle eccezioni, poiché vi sono dei casi in cui il valore di una prova non è rimesso alla libera valutazione del giudice (seppure guidata dalle regole della logica e della comune esperienza), ma è predeterminato dalla legge: si tratta delle c.d. prove legali. È quanto accade, ad esempio, nel caso delle prove documentali come l'atto pubblico oppure nella confessione e nel giuramento: in tali circostanze, il giudice deve di regola dare per provato quanto affermato dal dichiarante, diversamente da quanto accade nella testimonianza (che, invece, è considerata prova libera). L'assunto appena citato trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, laddove si chiarisce che nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice (art. 116 c.p.c.), non esiste, al di fuori dei casi di cd. prove legali (cfr., in specie, gli artt. 2700, 2702, 2709, 2733, 2738 c.c.), una gerarchia delle fonti di prova, così che tutte le prove sono liberamente valutabili dal giudice che può porre a fondamento del suo convincimento anche (e solo) quelle di natura presuntiva (qualora ritenute maggiormente attendibili), purché la scelta e la valutazione del materiale probatorio sia sorretta da adeguata, e

logicamente non contraddittoria, giustificazione (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., sez. VI, 24 luglio 2017, n. 18259). La richiamata giurisprudenza chiarisce e smentisce al contempo l'affermazione contenuta nella sentenza gravata, laddove si dice che non è ipotizzabile una gerarchia delle fonti di prova. Invero, fermi i principi richiamati, l'assunto della inesistenza della gerarchia delle fonti di prova è ipotizzabile unicamente "*al di fuori dei casi di prova legale*" ovvero quei documenti dotati di pubblica fede, nel novero dei quali, per quanto innanzi richiamato, rientra *pleno iure* il referto arbitrale. Non è dato comprendere quale sia l'ancoraggio normativo cui si riferisce la Corte Federale d'Appello, laddove discute di attribuzione di fede privilegiata al referto arbitrale unicamente come "valenza intrinseca del documento, con evidente riferimento al suo tenore letterale", atteso che tale affermazione è assolutamente priva di senso e vanificherebbe, laddove condivisa e non censurata, il valore e il presupposto logico della fede privilegiata che riguarda i contenuti e la provenienza di essi e non le specifiche letterali; *apertis verbis*, se il referto arbitrale dovesse essere considerato unicamente strumento a valore intrinseco, nessuna risultanza di esso potrebbe avere valenza ed efficacia esterna (o estrinseca) e, pertanto, qualsiasi contenuto sarebbe opinabile, con buona pace della certezza dei rapporti e dei fatti. La circostanza diviene ancor più irragionevole se si pone riguardo al fatto che la Corte *a quo* conduce il suo giudizio su basi ipotetiche e su mere congetture su eventi futuristici che avrebbero costituito il presupposto animante la condotta sanzionata (*id est*, perdere la gara per poter incontrare nella fase successiva una squadra più debole o comunque abordabile). Tanto non è accettabile né ipotizzabile all'interno di un percorso decisionale. Chiarisce bene tale concetto la giurisprudenza di legittimità, per la quale, "*secondo la previsione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere connotata, in primo luogo, dal requisito, non espressamente richiamato ma fondante, della "certezza", che implica la verifica processuale della sua sussistenza (Cass., sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008). L'indicato requisito non può assumersi in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico, partecipando, invece, di quella specie di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio (Cass., sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008); esso tuttavia conduce ad evitare che la prova critica (indiretta) possa fondarsi su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni o immaginazioni del decidente o mere congetture (Cass., sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015). La caratterizzazione di ogni indizio passa, in secondo luogo, attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di*

*diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro. Il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio implica come operazione propedeutica quella di valutare ogni elemento indiziario singolarmente, ciascuno nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarlo, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo” (Cass. Pen., sez. V, sent. 15 settembre - 28 ottobre 2020, n. 29877).*

Nella vicenda che ci occupa, a fronte di un referto arbitrale, prova legale per quanto spiegato innanzi, in cui nulla si dice di quanto contestato dalla Procura Federale, in merito ad eventi che, giova ricordarlo, sarebbero accaduti all'interno del rettangolo di gioco, con margini di assoluta incertezza, *rectius* non conoscenza, sugli autori delle condotte, la Corte si spinge a disegnare l'ipotesi della costruzione dell'illecito sportivo, il quale, peraltro, per essere configurato necessita di presupposti ben precisi che la stessa Corte richiama, salvo poi a disattenderli, invocando le Sezioni Unite di questo Collegio, in relazione al margine di certezza della commissione del fatto, secondo cui *“lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito o al superamento del ragionevole dubbio, come è invece previsto nell'ordinamento penale. Il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall'ordinamento sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio”* (Collegio di Garanzia, Sez. Un., n. 34/16). Questa Sezione ben conosce il richiamato orientamento, ma lo stesso non è omologabile né richiamabile nella odierna vicenda, atteso che esso si riferisce al caso in cui gli autori del fatto contestato erano ben individuati e le responsabilità, ancorché *“non oltre il ragionevole dubbio”*, erano correttamente ascritte. Nella odierna vicenda, invece, è la Corte stessa a chiarire *“che non è stato individuato l'autore del retropassaggio e nemmeno sono stati individuati i calciatori che praticarono la “melina”, per la qual cosa non si può assecondare una ricostruzione dei fatti in termini di condotta e responsabilità “corale”, come la definisce il Giudice a quo, perché tale ipotesi, da un lato, viola il principio di tipicità (ancorché tenue, come la stessa Corte lo definisce) dell'illecito sportivo, ma si pone in contrasto col principio generale di legalità a cui l'ordinamento sportivo non è estraneo, essendo sicuramente un ordinamento giuridico sulla cui qualificazione non è dato dubitare neppure dalla Corte Federale di Appello medesima (cfr. sentenza gravata pag. 16, secondo cpv). D'altra parte, così come è stato affermato dalle Sezioni Unite di Questo Collegio (cfr. decisione n. 27/2020) e ribadito da Questa Sezione (cfr. decisione n. 42/2020), nessun Giudice*

può sostituire la sua funzione di “giustizia sulla fattispecie” a quella di “costruzione di una fattispecie”, cioè di un’azione di governo dell’organizzazione sportiva che sfugge a qualsivoglia giudice.

Ma non solo. Questa Sezione (cfr., decisione n. 19/18) ha chiarito come il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC fornisca sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma non consente di poter allargare o restringere la portata e il novero delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende “altre”; ed ecco il perché, nell’approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative, in corretta applicazione del principio generale penalistico del *nullum crimen, nulla poena sine lege*. *Apertis verbis*, in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta - la responsabilità corale - non prevista né tanto meno si può ricorrere all’analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale), in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall’art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale “ *le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati*”, né, vieppiù, ci si può sostituire al legislatore creando fattispecie *ad hoc* basate, peraltro, su mere ipotesi non presenti neppure nel referto arbitrale. *Ad adiuvandum*, nel solco tracciato di illogicità e contraddittorietà della motivazione della gravata sentenza, non può tacersi come il Giudice *a quo*, nel definire correttamente l’illecito sportivo come una fattispecie a condotta commissiva, orientata e consistente nel “*compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo (comma 1). Le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili (comma 2)*” (cfr. art. 7 vecchio CGS, oggi art. 30 CGS FIGC), applichi poi la sanzione per un contegno, *rectius* condotta, di tipo omissivo, configurantesi nel “*non opponendosi (o non opponendosi adeguatamente) alle azioni autolesionistiche dei compagni di squadra*”, citando (impropriamente) il principio di causalità di cui all’art. 40, comma 2, c.p., per il quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a causarlo. E’ palese ed evidente la contraddizione: se l’illecito sportivo postula il compimento di una “azione”, come può configurarsi tale fattispecie mediante una “non azione”?

Più chiaramente, la condotta omissiva, intanto, può essere considerata causa del fatto laddove sia previsto che l'impedimento del fatto medesimo possa essere realizzato per omissione. La giurisprudenza ha precisato che *"in tema di colpa per omissione, il giudice, nel valutare la c.d. causalità omissiva, deve verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, e il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l'enunciato "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato"* (Cass. Civ., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2085), ma nella odierna vicenda non v'è norma che impone ad un calciatore di non fare "melina" o di non effettuare retropassaggi, per la qual cosa l'argomento utilizzato dalla Corte d'Appello è un fuor d'opera che merita lo stigma di Questo Collegio.

Risulta, pertanto, chiaro che la Corte Federale abbia approcciato la vicenda in maniera molto superficiale senza, come è compito del Giudice, scavare a fondo nelle fattispecie e trovare l'esatta configurazione della tipologia di illecito prevista ed abbinare la sanzione corrispondente, in special modo laddove l'afflittività di quest'ultima incide in maniera significativa sulla carriera dell'atleta e/o di altro soggetto dell'ordinamento sportivo.

Non bisogna trascurare, in ambito sportivo, che le sanzioni gravi, come quelle riferite a squalifiche o radiazioni, sono omologhe all'ergastolo in materia penale, atteso che la "vita sportiva" è molto più breve di quella naturale (secondo statistiche e salvo eccezioni) ed ecco il perché il principio della prova al di là di ogni ragionevole dubbio, ancorché mitigato secondo indici di elevatissima probabilità, deve comunque essere sostenuto da fattori, anche indiziari, che non lascino spazio alcuno di penetrazione del dubbio in merito a quanto ricostruito; il giudizio, cioè, deve essere connotato da requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriori circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass, sez. un., n. 33748 del 12 luglio 2005) e nella vicenda oggetto di scrutinio tale contesto non emerge sotto un duplice profilo: un referto arbitrale (mai messo in discussione con querela di falso o deferimento dell'arbitro alla Procura Federale) privo di elementi descrittivi dei fatti contestati e un insieme di testimonianze lacunose, contraddittorie e che non hanno restituito gli autori dei fatti come la stessa Corte afferma. La decisione gravata appare fondata sulla teoria del *cui prodest*, secondo la quale, rileggendo il giureconsulto romano Cassio Longino, per scoprire il colpevole di un reato è sempre necessario domandarsi a chi giovano le conseguenze del reato stesso, chi, cioè, dal reato ha tratto vantaggio.

Tale teoria è stata superata e ormai ripudiata dalla giurisprudenza "*affermando che la generica ed equivoca individuazione di un'area di "interesse" al compimento del delitto (in quel caso un omicidio) costituisce solo ragione di sospetto, supposizione o argomento congetturale, tenuto conto altresì dell'incerta prova circa l'esclusività o la molteplicità dei moventi del delitto*" (Cass., Sez. Un. n. 45276 del 30 ottobre 2003) e, in ogni caso, la prospettazione fatta dalla Corte, in relazione alla utilità del risultato negativo, onde poter incontrare una squadra più debole o abbordabile nella fase successiva, è una mera congettura sguarnita di presupposti logici e giuridici prima ancora che fattuali, atteso che proprio il calcio ha dato dimostrazione che mai alcun risultato è scontato anche in presenza di valori e risorse che sulla carta rendono palese un dislivello di forze notevole.

Il ricorso va, pertanto, accolto e vanno annullate tutte le sanzioni inflitte, con obbligo di cancellazione dal *cursus onorum* dei ricorrenti delle squalifiche già scontate, in virtù della esecutività dei provvedimenti gravati ed oggidì annullati.

Sulla scorta delle argomentazioni innanzi esplicitate vanno affermati e sintetizzati, altresì, i seguenti principi di diritto sportivo posti a base della presente decisione:

- 1) Non esiste la tipizzazione di una responsabilità corale ai fini della configurazione di un illecito sportivo;
- 2) Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale;
- 3) Il giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio "al di là di ogni ragionevole dubbio", ma deve essere comunque assistito da indizi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza nel senso descritto in parte motiva, che conducano ad un univoco contesto dimostrativo;
- 4) Il giudice sportivo non può costruire fattispecie nuove di illecito, ma solo giudicare correttamente ciò che le norme prevedono in relazione ai fatti contestati.

La complessità della vicenda non consente la compensazione delle spese, atteso che le contraddizioni motivazionali e la violazione di norme processuali sportive, unite alla costruzione di ipotesi accusatorie nuove e non previste dai regolamenti, vanno sanzionati con la condanna alle spese che si liquidano come in dispositivo.

**PQM**

**Il Collegio di Garanzia dello Sport**



## **Prima Sezione**

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le sanzioni irrogate.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore dei ricorrenti.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 febbraio 2021.

Il Presidente  
F.to Mario Sanino

Il Relatore  
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 3 marzo 2021.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face